N. 01520/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02081/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Tradeco s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Loiodice & Partners studio legale associato in Roma, via Ombrone, 12/B;

contro

Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall'avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Sieco Spa;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00201/2012, resa tra le parti, concernente IMPUGNAZIONE DALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - M.C.P.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Loiodice e Genovese;

Ritenuto che le considerazioni svolte nell'ordinanza appellata in ordine all'assenza di elementi concretezza e gravità del pericolo di pregiudizio lamentato nella presente fase incidentale siano meritevoli di conferma.
Ritenuto che occorra in questa sede aggiungere che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa quello meramente privato alla asserita segretezza dell'offerta si profila in ogni caso subvalente rispetto agli interessi pubblici legati allo svolgimento della procedura per cui è causa, espressione di una scelta discrezionale dell'amministrazione, anche in seguito al d.l. n. 1/2012, ed al superiore interesse di ordine generale alla conoscibilità e prevedibilità dei profili economici inerenti la gestione del servizio posto a gara, rispetto al quale l'appellante non può legittimamente contrapporre alcuna esclusiva, anche perché la stessa finisce per contraddirsi nella prospettazione a supporto della cautela invocata, allorché censura la presente gara per supposta antieconomicità del prezzo posto a base.
Ritenuto che a fronte di tali considerazioni sia irrilevante la prossima fissazione del merito del ricorso davanti al TAR.

Ritenuto infine che in considerazione del numero e della complessità delle questioni dedotte in giudizio le spese della presente fase possano essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2081/2012).

Compensa integralmente le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)